

Voluntary disclosure bis al via

Diffusa la circolare e rilasciata la versione definitiva dell'applicativo per calcolare sanzioni e interessi

I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali. C'è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l'integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni. Con la [circolare n. 19/E l'Agenzia delle Entrate](#) fornisce chiarimenti sulle modalità di accesso alla *voluntary disclosure bis*, introdotta dal [D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016](#).

PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA INTERNAZIONALE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER I PAESI CHE HANNO SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRACIA IN SENSO BILATERALE, DI QUEL TIPO CHE ENTRA IN VIGORE PRIMA DEL 24 OTTOBRE 2016			
PROPOSITO DELLE REGOLE DELL'APPLICAZIONE E DELLE SOTTOPROPOSIZIONI DEL RACCOMANDO DEI TERMINI PER IL RACCOMANDO E LA CONTESTAZIONE DELLE INDEBITATEZZE INTERNAZIONALI			
Sezione internazionale fiscale al 20 (art. 1 quinquies, comma 1°-l. n. 30, comma 1, lettera b, decreto legge 187 del 1990)	Sezione del 20 sezione internazionale fiscale (art. 1 quinquies, comma 4, decreto legge 187 del 1990)	Disposizione nazionale relativa per l'adempimento volontario relativo alla sezione fiscale (art. 1 bis del 1, decreto legge 187 del 1990)	Disposizione nazionale relativa alla sezione internazionale (art. 1 bis del 1, decreto legge 187 del 1990)
Per fruire di tale agevolazione occorre la sottoscrizione di un accordo di non delitto, (o modello convenzione OCSE o un TIRL entrato in vigore prima del decreto legge 187 del 1990) (14 ottobre 2016).	La sanzione è automaticamente ridotta alla metà (1/2) di cui dell'art. 1, comma 4, si applicano: a) il fatto è iniziato nel 2016 (art. 1 del 187 del 1990) o successivo (1990) b) il prodotto è iniziato. Per i nuovi Stati e territori (*) che hanno sottoscritto un accordo di cui al 20 modello OCSE o un TIRL in vigore al 24 ottobre 2016, non occorre produrre il valore per essere la sanzione ridotta all'1/10, poiché come indicato nella tabella sottostante nel 2016 o successivo 1990.	Per fruire di tale agevolazione occorre: a) sottoscrivere di un accordo di non delitto, (o modello convenzione OCSE o un TIRL entrato in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto legge 187 del 1990) (14 ottobre 2016) o b) che il fatto è iniziato nel 2016 (art. 1 del 187 del 1990) o successivo (1990) o che il prodotto è iniziato. Per i nuovi Stati e territori (*) che hanno sottoscritto un accordo di cui al 20 modello OCSE o un TIRL in vigore al 24 ottobre 2016, non occorre produrre il valore per ottenere tale agevolazione, poiché come indicato nella tabella sottostante nel 2016 o successivo 1990.	Per fruire di tale agevolazione occorre la sottoscrizione di un accordo di non delitto, (o modello convenzione OCSE o un TIRL entrato in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto legge 187 del 1990) (14 ottobre 2016).

(*) Agli Stati già aderenti all'elenco della VCI, occorre aggiungere quelli della VCI:

- Hong Kong, che ha stipulato con l'Italia un accordo entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 che prevede lo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 21 del modello di convenzione contro la doppia imposizione (OCSE)
- Isola Capman, Cook, Marshall, Mikronesia, Stati di Micronesia e Samoa, che hanno stipulato con l'Italia un accordo TIRL entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016.

La nuova *voluntary* e lo scambio di informazioni

La [circolare n. 19/E, pubblicata oggi \(13 giugno 2017\)](#), oltre a rinviare alle indicazioni contenute nelle circolari [n. 10/E del 13 marzo 2015 \(in "Finanza & Fisco" n. 1/2015, pag. 24\)](#), [n. 27/E del 16 luglio 2015 \(in "Finanza & Fisco" n. 14/2015, pag. 974\)](#), [n. 30/E dell'11 agosto 2015 \(in "Finanza & Fisco" n. 15/2015, pag. 1096\)](#) e [n. 31/E del 28 agosto 2015 \(in \[www.pianetafiscale.it\]\(http://www.pianetafiscale.it\) – Area riservata agli abbonati\)](#), illustra e chiarisce le novità introdotte dalla normativa che disciplina la nuova edizione della *voluntary disclosure*.

L'opportunità di una riapertura dei termini per la regolarizzazione è stata indotta dalla scelta di offrire un'ulteriore opportunità derivante dall'evidenza che la lotta all'evasione fiscale internazionale è stata particolarmente intensificata, come dimostra l'impegno da parte delle Autorità fiscali dei Paesi più avanzati nell'elaborazione di strategie sempre più efficaci e condivise per contrastare gli illeciti tributari internazionali.

A ciò si aggiunge l'estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo in tal modo ad ampliare l'elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria.

Si allunga la lista dei Paesi per i quali risultano applicabili alcuni particolari benefici previsti dalla *voluntary disclosure*

Le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 consentono di estendere alcune agevolazioni spettanti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti che detengono investimenti o attività di natura finanziaria in Paesi cosiddetti *black list* che abbiano sottoscritto particolari accordi di scambio di informazioni, ai sensi dell'articolo 26 del modello OCSE o conformi al

modello TIEA, entrati in vigore prima del 24 ottobre 2016. In virtù di tale novità, rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria **si è ampliato l'elenco dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.** In tale elenco oggi figurano anche **Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra**, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016.

Disponibile la versione definitiva del software di calcolo delle sanzioni

I soggetti interessati potranno provvedere **spontaneamente** al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2017. L'Agenzia chiarisce che è possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari importo e che, in tal caso, **il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2017.**

Per agevolare il calcolo delle somme da versare, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un applicativo che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. L'applicativo è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione *servizi fiscali online – senza registrazione*. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24. *(Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2017)*

Per saperne di più:

- [Legge 15 dicembre 2014, n. 186 \(in "Finanza & Fisco" n. 34/2014, pag. 2636\);](#)

- [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193 \(in "Finanza & Fisco" n. 38/2014, pag. 2724\)](#), concernente l'«Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale»;
- [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 6 novembre 2015, prot. n. 1427/162015](#), recante: «Disposizioni concernenti l'attribuzione della gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015»;
- [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2016, Prot. n. 233984/2016](#), recante: «Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e modalità attuative»
- [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2017, prot. n. 25749/2017](#): «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, e modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello»
- [Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 \(in "Finanza & Fisco" n. 1/2015, pag. 24\)](#) nella quale sono stati illustrati i principi sottostanti alla procedura di collaborazione;
- [Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015](#) (circolare quesiti – in *"Finanza & Fisco" n. 14/2015, pag. 974*);
- [Circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015](#)(in *"Finanza &*

[Fisco" n. 15/2015, pag. 1096\)](#) che fornisce ulteriori precisazioni sull'applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014;

- [Circolare n 31/E del 28 agosto 2015\(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati\)](#) – Ulteriori spiegazioni ai quesiti presentati dai professionisti e dalla stampa specializzata in tema di collaborazione volontaria;
- [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 E del 13 giugno 2017](#), con OGGETTO : PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – Internazionale e nazionale – Riapertura dei termini con modifiche – *Voluntary disclosure-bis* – Ambito (soggettivo, oggettivo) di applicazione della collaborazione volontaria – Disciplina delle donazioni indirette – Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria – Adempimenti a carico del contribuente – Nuovo procedimento – Autoliquidazione delle somme dovute – Aspetti sanzionatori – Perfezionamento della procedura – Art. 7, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225. Art. 1, commi da 2 a 5 della L. 15/12/2014, n. 186 – Artt. 5-*quater* a 5-*octies* del D.L. 26/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227

Il Modello e le istruzioni – *Voluntary disclosure bis* ex articolo 7 decreto legge n. 193 del 2016 – (*Link al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it*)

[Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria](#) (aggiornato ai sensi del punto 4 del provvedimento del 3 febbraio 2017)

[Istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria](#) (aggiornato ai sensi del punto 3 del provvedimento del 3 febbraio 2017)

La versione definitiva del *software* di calcolo delle sanzioni

L'applicazione consente di calcolare le sanzioni e gli interessi dovuti dai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (**Voluntary-bis**), provvedendo spontaneamente al versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017. È possibile effettuare il calcolo relativamente alle seguenti violazioni:

- [Violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale](#)
- [Violazioni degli obblighi di dichiarazione](#)